



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LAVIS



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

ADOTTATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2017

INDICE GENERALE

PREMESSA Finalità e contenuti

TITOLO I FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Articolo 1 Convocazione e validità delle sedute
- Articolo 2 Presidenza
- Articolo 3 Durata
- Articolo 4 Ordine del Giorno
- Articolo 5 Interventi dei docenti
- Articolo 6 Votazione
- Articolo 7 Verbalizzazione e pubblicità degli atti

TITOLO II ARTICOLAZIONE DEL COLLEDIO DEI DOCENTI

- Articolo 8 Modalità di articolazione

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 9 Norme di rinvio
- Articolo 10 Procedura di revisione
- Articolo 11 Pubblicazione

PREMESSA

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Lavis secondo quanto previsto dalla normativa provinciale.
2. La composizione e le funzioni del collegio dei docenti sono definite dallo Statuto dell'Istituzione.

TITOLO I

Funzionamento del Collegio dei Docenti

Articolo 1

Convocazione e validità delle sedute

1. Il collegio dei docenti è convocato, in orario non coincidente con l'orario delle lezioni, dal dirigente scolastico con circolare inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita dal piano annuale delle attività.
2. La convocazione riporta gli argomenti posti in trattazione, l'orario di inizio e l'orario previsto per la conclusione.
3. In caso di particolari necessità il dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della metà dei componenti, convoca il collegio dei docenti unitario in seduta straordinaria.
4. L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei docenti componenti il collegio.
5. Alle sedute del collegio dei docenti può partecipare il personale assistente educatore senza diritto di voto e previo accordo con il dirigente scolastico.

Articolo 2

Presidenza

1. Il dirigente scolastico presiede il collegio dei docenti; in sua assenza la presidenza è assunta dal docente collaboratore vicario.
2. Il dirigente scolastico, in particolare:
 - a. provvede all'invio della convocazione con gli argomenti all'ordine del giorno pubblicandolo sul sito intranet o internet dell'Istituto;
 - b. verifica la validità dell'adunanza distribuendo apposito foglio firma;
 - c. nomina il segretario tra i propri collaboratori;
 - d. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione;
 - e. dirige il dibattito introducendo i diversi argomenti;
 - f. riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
 - g. annuncia il risultato delle votazioni;
3. Il dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, formula al collegio dei docenti una proposta di piano annuale delle riunioni ordinarie, secondo quanto stabilito dal contratto del personale docente.

Articolo 3

Durata

1. Ogni seduta del collegio dei docenti si svolge entro la durata massima di tre ore. All'ora di scadenza indicata nella convocazione, nel caso in cui l'ordine del giorno non sia esaurito, sarà conclusa la trattazione dell'argomento in corso, la riunione sciolta ed il collegio riconvocato.
2. Il dirigente scolastico può chiedere che l'adunanza prosegua oltre il tempo indicato: su questa richiesta si decide a maggioranza dei presenti.

Articolo 4

Durata

1. Il dirigente scolastico predispone l'ordine del giorno tenendo conto dei compiti attribuiti al collegio dei docenti, delle esigenze di servizio del personale, delle proposte scaturite dai docenti.
2. Il dirigente scolastico illustra o incarica un docente di illustrare gli argomenti seguendo l'ordine del giorno riportato nella convocazione, salvo proposta di modifica approvata a maggioranza dei votanti presenti.

Articolo 5

Interventi dei docenti

1. Ogni docente, per esplicitare pienamente le proprie funzioni, può intervenire durante la seduta sugli oggetti posti in trattazione secondo le seguenti forme:
 - a. richiesta di chiarimenti al relatore;
 - b. proposta di emendamento;
 - c. mozione (da consegnare al presidente in forma scritta almeno tre giorni prima dell'adunanza);
 - d. dichiarazione di voto.

Articolo 6

Votazione

1. Le votazioni avvengono in modo palese ovvero per alzata di mano; la votazione avviene in modo segreto di norma quando il collegio deve esprimersi su persone.
2. Il dirigente scolastico propone di mettere ai voti le diverse deliberazioni chiedendo di esprimere i voti contrari, favorevoli ed astenuti.
3. Conclusa la votazione, il presidente ne dichiara l'esito: risulta approvata la proposta in trattazione che ottiene la maggioranza dei votanti. Il voto di astensione non si computa per determinare i votanti ma solo in quello necessario alla validità dell'adunanza.
4. A seguito della votazione, ogni deliberazione acquista valore di provvedimento ed i suoi effetti sono immediati.

Articolo 7

Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, il verbale, steso su apposito registro a pagine numerate o a fogli mobili purché numerati.
2. Il verbale è depositato presso l'ufficio di presidenza dell'istituto entro il termine di 15 giorni dalla seduta; copia del verbale è inviata ai docenti delle singole scuole, unitamente alla lettera di convocazione della riunione successiva durante la quale viene approvato. Prima della votazione ogni docente può chiedere che nel verbale vengano inserite eventuali modifiche.

TITOLO II

Articolazione del Collegio dei Docenti

Articolo 8

Modalità di articolazione

1. Il collegio dei docenti può articolare il proprio funzionamento secondo le seguenti modalità:
 - a. a livello unitario;
 - b. per sezioni;
 - c. per singole scuole;
 - d. per gruppi di ambito disciplinare (dipartimenti);
 - e. per commissioni o gruppi di lavoro.
2. A livello unitario il collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nell'istituzione ed esercita le competenze previste dallo statuto, dai regolamenti interni, dal contratto di lavoro e dalla normativa provinciale e nazionale. In particolare, per quanto concerne la gestione del proprio lavoro, il collegio, su proposta del dirigente scolastico, definisce annualmente le modalità, i tempi ed i compiti da assegnare alle diverse forme di articolazione (unitario, sezione, singole scuole, dipartimenti).
3. A livello di sezione il collegio è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente in servizio nelle scuole primarie o nella scuola secondaria di primo grado. Il collegio per sezione tratta argomenti di particolare interesse per ciascun specifico ordine scolastico.
4. A livello di singole scuole il collegio è composto da tutti i docenti in servizio presso le singole scuole. Il collegio per singole scuole tratta tematiche di carattere organizzativo ed educativo riguardanti il funzionamento dei singoli plessi scolastici.
5. I gruppi di ambito disciplinare (dipartimenti) sono composti dai docenti delle singole discipline, di norma per classi parallele. Essi annualmente hanno il compito di adeguare il piano di studi d'istituto (sulla base della riflessione sull'esperienza e dell'introduzione di eventuali modifiche normative) e di predisporre prove di verifica condivise in entrata, intermedie e finali. I dipartimenti sono coordinati da un docente della disciplina o area di apprendimento tenuto conto della disponibilità e delle competenze possedute. Nel caso non vi sia un docente disponibile ad assumere il ruolo il coordinatore viene nominato dal Dirigente Scolastico.
6. Le commissioni e/o i gruppi di lavoro operano secondo le modalità di funzionamento e con i compiti deliberati annualmente dal collegio dei docenti unitario al quale relazionano in ordine all'attività svolta. Nella loro costituzione si deve prevedere, di norma, un numero minimo di 3 docenti ed un massimo di 8, avendo cura di garantire che i docenti siano presenti in misura equilibrata sia in relazione alla provenienza (scuola primaria e scuola secondaria) che all'impegno ed al carico di lavoro assegnato a ciascuna commissione.

TITOLO III

Disposizioni finale e transitorie

Articolo 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione, quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Articolo 10
Procedure di revisione

1. Il presente regolamento può essere modificato dal collegio su proposta dei docenti. Tutte le proposte, per essere accolte, devono venir approvate a maggioranza dei votanti presenti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

Articolo 11
Pubblicazione

1. Il testo del presente regolamento, sottoscritto dal dirigente scolastico, è pubblicato nell'area Amministrazione trasparente/Atti amministrativi generali online dell'Istituto affinché tutti i docenti ne possano prendere conoscenza.

Il presente regolamento è stato approvato in via definitiva dal Collegio dei docenti nella seduta del 29 novembre 2017

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Stefano Chesini